Bologna lì, 20 ottobre 2016

Alla Presidente

dell’Assemblea Legislativa

Sede

**Risoluzione**

L’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna

**Premesso che**

La Legge 11 febbraio 1992 n. 157 prevede l'adozione da parte delle Regioni di norme, in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

L’articolo 26 comma 6 ter, allo scopo di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà, prevede che la Regione possa stipulare apposite convenzioni con i centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente e con le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12.

La Regione Emilia Romagna con delibera di Giunta n.2966-2001 ha disciplinato il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché il funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali selvatici (C.R.A.S.), oltre alle modalità di consegna e segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonché carcasse di ungulati o di soli palchi o corna.

I Centri di Recupero Animali Selvatici (C.R.A.S.) sono strutture destinate al recupero, rieducazione, studio e successivo reinserimento in natura di specie appartenenti alla fauna selvatica, allo scopo di liberarli qualora ne sussistano le condizioni o di detenerli in via permanente nel caso essi risultino irrecuperabili.

Nel territorio regionale esistono CRAS, sia privati che pubblici, che possiedono caratteristiche strutturali adeguate alle esigenze delle specie che possono esservi ricoverate, e sono classificati in due livelli operativi In relazione al valore biologico delle specie e alle finalità perseguite:

• Livello A: autorizzati al recupero, rieducazione, reinserimento, di specie di fauna selvatica particolarmente protetta, (co.1 Art.2 Legge 157/92, e specie al livello B);

• Livello B: autorizzati al recupero, rieducazione, reinserimento di specie di fauna selvatica, sia protetta che soggetta a prelievo venatorio, non ricomprese in quelle elencate all'art.2 comma 1 Legge 157/92.

**Tenuto conto che**

Molti CRAS affiancano, alle attività di recupero delle specie autoctone, il ricovero di animali esotici, anche in caso questi esemplari siano stati confiscati a seguito della violazione di divieti di commercializzazione e detenzione di specie incluse negli Allegati del Regolamento 97/338/CEE, in base alla Legge 150/92.

I C.R.A.S., inoltre, hanno la possibilità di svolgere attività didattiche per promuovere e divulgare la conoscenza della fauna selvatica e del suo habitat, educare il pubblico alla tutela, alla sensibilizzazione, al rispetto e alla conservazione della fauna selvatica, anche attraverso la reintroduzione di animali e la conduzione di programmi di riproduzione per specie a rischio di estinzione; al coinvolgere i soggetti detenuti dal centro in progetti di ricerca scientifica; all'utilizzo degli animali selvatici come indicatori della salute e dell'integrità di un ecosistema, potendo fornire sia dati per un monitoraggio epidemiologico che campioni per analisi tossicologiche.

Prima dell’entrata in vigore della L.R. 13/2015 (…) le singole Province avevano stabilito le esigenze ed i criteri per la Istituzione dei Centri di Recupero Animali Selvatici, nel proprio territorio e avevano istituito l'anagrafe dei CRAS.

Attualmente sono 11 i C.R.A.S. riconosciuti ed autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna e promuovono anche l’importante funzione “Sanitaria” attraverso la collaborazione con gli Istituti Zooprofilattici svolgendo attività di:

- Monitoraggio sanitario

- Progetti speciali di ricerca su determinate specie di animali selvatici sempre indirizzati alla ricerca di zonosi trasmissibili all’uomo.

**Considerato che**

I C.R.A.S. sono gestiti da associazioni di volontariato senza scopo di lucro e che questi soggetti hanno contribuito a diffondere un’aumentata sensibilità nei confronti della fauna selvatica che ha reso possibile nel tempo effettuare molti recuperi grazie alle segnalazioni di cittadini consapevoli dell’importanza della tutela e della conservazione degli animali selvatici e che nel tempo è stato possibile creare anche collaborazioni con il Corpo Forestale dello Stato e i Vigili del Fuoco.

L’attività dei C.R.A.S., quindi, si caratterizza per un impatto positivo dal punto di vista del soccorso e della tutela e del benessere della fauna selvatica e svolge una importante funzione di prevenzione del diffondersi di malattie trasmissibili da certe specie e dal controllo e limitazione del diffondersi di fauna esotica.

La Regione, nell’ambito del bilancio di previsione 2016, con Delibera 1578-2016 della Giunta Regionale ha destinato la somma di duecentomila euro per garantire la piena operatività dei C.R.A.S. fino al 31\12\2016, per le attività di raccolta, trasporto e primo soccorso dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà.

**Tutto ciò premesso e considerato**

**Impegna la giunta a**

Mettere a disposizione, a partire dal bilancio di previsione 2017, adeguate risorse che garantiscano copertura delle spese sostenute dai CRAS per il recupero, la cura e la riabilitazione nel rispetto del benessere degli animali e la re-immissione in libertà.

Semplificare le procedure, nel rispetto delle norme di contrattualistica pubblica, per l’erogazione ai CRAS convenzionati delle risorse riconosciute per le attività svolte sul territorio regionale.

Favorire la sinergia tra gli assessorati interessati dall’oggetto dell’attività dei CRAS sulla base delle competenze loro assegnate (Agricoltura, caccia e pesca; Sanità; Ambiente) con particolare attenzione all’ambito sanitario, per continuare a fornire adeguate risorse anche in termini di informazioni e consulenza ai CRAS nonché per organizzare iniziative di formazione ed aggiornamento per gli operatori dei CRAS.